

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 2005

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio

(2005/803/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2,

(4) È opportuno approvare l'accordo,

DECIDE:

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

considerando quanto segue:

L'accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio è approvato a nome della Comunità.

(1) L'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾, in appresso «APC», è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

(2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'APC, il commercio di determinati prodotti di acciaio è disciplinato dalle disposizioni del titolo III dell'accordo, fatta eccezione per l'articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo su un regime quantitativo.

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

(3) Nel periodo 1995-2004, gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi tra le parti dell'APC. Occorre pertanto concludere un nuovo

Fatto a Lussemburgo, il 27 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.